

Legge regionale 16 ottobre 2015 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

Art. 5

(Istituzione dell'Organismo Tecnico Regionale)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Presso l'Amministrazione regionale è istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresì la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.>>.

2. Per le finalità derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 4 bis, della legge regionale 16/2009, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9409 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per l'Organismo Tecnico Regionale".

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.